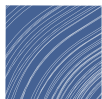


VADEMECUM EUTR TIMBER REGULATION



1



Cosa è l'EUTR o Timber Regulation?

Si tratta dell'**insieme di norme previste dal Regolamento (UE) 995/2010**, che vieta l'immissione sul territorio UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale, e dalla normativa nazionale di attuazione dell'EUTR (D.lgs 178/2014).

2



Cosa si intende per operatore ai fini EUTR e quali sono i suoi obblighi?

L'operatore è **colui che immette per la prima volta (ossia commercializza) sul mercato dell'UE (ad esempio in Italia) legno e prodotti da esso derivati destinati** alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito.

L'operatore, che si tratti di legno nazionale o importato, è comunque tenuto ad esercitare la "dovuta diligenza" prima di immettere legno nel mercato dell'UE. Deve cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.

L'operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo (MO).

L'operatore deve tenere un registro della dovuta diligenza di cui all'art. 5 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012, contenente le informazioni concernenti gli approvvigionamenti EUTR, le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio.



Cosa si intende per dovuta diligenza (due diligence) ai fini EUTR e quando va effettuata?

Per Dovuta diligenza ai fini EUTR si intende un insieme di procedure e misure documentate che consente:

- l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore di prodotti EUTR di cui all'art.6 par.1 lett. a) del Regolamento (Fase I);
- la valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale (Fase II);
- l'attenuazione del rischio, in modo adeguato e proporzionale, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile (Fase III).

Poiché il regolamento EUTR vieta l'introduzione sul mercato UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale, la dovuta diligenza deve essere effettuata PRIMA dell'approvvigionamento dei prodotti e quindi precedentemente alla prima immissione sul mercato UE.



Sono previste sanzioni per la mancata effettuazione della Dovuta Diligenza da parte dell'operatore EUTR?

È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, ai sensi dell'art.6 c. 4 del Decreto legislativo 178/2014. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.



Cosa è il Registro di Dovuta Diligenza EUTR?

È uno degli obblighi previsti dalle norme per l'operatore EUTR. L'operatore deve dimostrare il percorso logico effettuato per assicurare quanto previsto dal regolamento EUTR. Sebbene

non esista un modello univoco di registro della DD, è fondamentale che, pur scelto a discrezione dell'operatore, la forma (as es. cartacea o elettronica) e la modalità (ad es. elaborato unico o struttura a fascicoli) riescano a dimostrare il percorso logico compiuto da parte dell'operatore per rispettare gli obblighi di Dovuta diligenza e consentano all'Autorità competente di verificarne il rispetto. Non va confuso con altri Registri né con il RIL, Registro Imprese Legno, di cui al successivo punto 9.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Nota esplicativa riportata nella sezione Legislazione integrativa all'indirizzo:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202>. (scorrere sino in fondo alla pagina)

6



Sono previste sanzioni per la mancata TENUTA o mancata CONSERVAZIONE (5 ANNI) o mancata MESSA A DISPOSIZIONE del Registro di Dovuta Diligenza?

È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 ai sensi dell'art.6 c. 5 del Decreto legislativo 178/2014.

7



Cosa si intende per commerciante ai fini EUTR e quali sono i suoi obblighi?

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 995/2010, il commerciante è definito come: "la persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno (UE) legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno". In pratica, il commerciante è il soggetto che acquista legno e prodotti da esso derivati da un operatore che li ha precedentemente immessi sul mercato UE.

Esempio: si configura come commerciante l'Azienda che compra legname tagliato in un Paese dell'UE, oppure proveniente da fuori UE ma già sdoganato in UE.

Il commerciante deve essere in grado di identificare (tracciabilità) chi gli ha fornito il legno o i prodotti da esso derivati e a chi l'ha venduto (ad eccezione del consumatore finale) e mantenere queste informazioni per almeno cinque anni in appositi registri dove saranno riportati nello specifico i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture (tracciabilità).



Sono previste sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di “tracciabilità” o mancata conservazione delle informazioni di “tracciabilità” da parte del commerciante EUTR?

È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 ai sensi dell'art.6 c. 6 del Decreto legislativo 178/2014.



Cosa è il Registro Imprese Legno (RIL)?

Si tratta di un registro previsto ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 178/2014 a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR. È uno strumento che consente all'Autorità competente EUTR (MIPAAF) di censire gli operatori che immettono sul mercato UE per la prima volta sia legno di produzione nazionale che legno importato da paesi extra UE e di predisporre il programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010. Non va confuso con altri Registri o con il Registro della Dovuta Diligenza, né con gli Elenchi o Albi regionali delle imprese forestali.

I requisiti per l'iscrizione al registro, le modalità di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalità di versamento sono individuati nel Decreto 9 febbraio 2021 (GURI n.116 del 17 maggio 2021) “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.

10



Chi è tenuto a iscriversi al RIL?

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli **operatori EUTR** ossia le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell'UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo), inclusi nell'allegato al regolamento. Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato.

Gli operatori che, all'entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgono l'attività di operatore ai sensi dell'art. 3 c.2 del DM 9 febbraio 2021 (di seguito attività di operatore EUTR), sono tenuti ad iscriversi al registro, nei termini vigenti, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

11



Chi è esonerato a iscriversi al RIL?

Sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al registro:

- gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso de-

rivati già immessi sul mercato UE, che hanno come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti e non sono tenuti ad iscriversi al RIL;

- coloro che immettono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell'UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo), NON inclusi nell'allegato al regolamento oppure prodotti derivati dal legno di un tipo indicato nell'allegato realizzati con materiale che ha completato il suo ciclo di vita e che altrimenti sarebbe scartato come rifiuto oppure paste di legno e carta a base di bambù.

NON sono esonerati dall'iscrizione gli operatori iscritti ad altre tipologie di Registri, quali ad es. Registri fitosanitari, Registri provinciali di imprese forestali, Registri regionali di imprese forestali che non rispondono ai criteri minimi stabiliti dal DM n. 4470 del 29 aprile 2020 "Albi regionali delle imprese forestali".



I CAA possono operare come soggetti delegati? Quali sono in questo caso i criteri di abilitazione ai servizi del SIAN per accedere agli applicativi?

L'iscrizione per delega è prevista dal comma 2 dell'articolo 3 del DM 9 febbraio 2021 (pubblicato nell'allegata GURI n.116 del 17 maggio 2021) che si cita per la parte di interesse:

"L'iscrizione ed i connessi adempimenti di cui al successivo art. 5 possono essere svolti, su delega formale dell'avente obbligo all'iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali".

Le modalità di delega previste poi dalla procedura informatizzata RIL prevedono che il delegante abiliti il delegato in ambito

SIAN in modo che il delegato possa iscrivere tutti i deleganti che lo hanno accreditato operando in RIL.

Per fare questa attività l'utente deve accedere all'applicativo "Gestione Deleghe" del Sian e procedere con la sua selezione. In questo caso il CAA viene identificato con lo stesso ruolo dell'utente ovvero qualificato.

Altro discorso riguarda invece attivare un mandato dato da un utente ad un CAA. In questo caso il CAA registra attraverso il SIAN l'autorizzazione e può procedere con la registrazione. In questo caso però il CAA si presenta come utente istituzionale e di conseguenza deve essere identificato con un ruolo bene definito.

13

Quanto è valida l'iscrizione al RIL?

L'iscrizione ha validità dal momento dell'iscrizione sino al 15 gennaio dell'anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore.

14

È previsto il pagamento di una quota d'iscrizione al RIL?

Sì, è previsto il pagamento di un corrispettivo annuale per l'iscrizione fissato in euro venti (20,00) da versare prima dell'iscrizione. La procedura RIL (Registro Imprese Legno) prevede che il pagamento del corrispettivo annuale possa essere fatto tramite PagoPA oppure con bollettino postale. In questo secondo caso l'operatore dovrà allegare l'attestazione del versamento eseguito prima dell'iscrizione.

15

Sono previste sanzioni per la mancata iscrizione al RIL?

Per la mancata iscrizione al registro nazionale operatori EUTR, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell'art.6 c.7 del Decreto legislativo 178/2014.

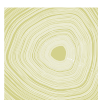
16



Gli agricoltori che vendono legna da boschi devono iscriversi al RIL?

Sono OPERATORI anche gli agricoltori che vendono legna delle loro basi aziendali anche qualora, come per i proprietari forestali, lo fanno saltuariamente. Pertanto, devono iscriversi al RIL.

17



Quali sono i dati che un operatore deve fornire all'atto di iscrizione al RIL?

All'atto dell'iscrizione l'operatore o il suo legale rappresentante (se impresa o ditta individuale) è tenuto a fornire informazioni inerenti a:

- denominazione, forma giuridica, ragione sociale, sede legale, recapiti comprensivi di indirizzi di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, codice fiscale e partita IVA;
- dati anagrafici del legale rappresentante;
- con riferimento al legno o ai prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 995/2010: denominazione commerciale e tipologia inclusa nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010, identificati attraverso il codice di nomenclatura combinata (codice TARIC), provenienza e origine, riferite rispettivamente a nazione estera o regione italiana da cui provengono il legno o i relativi prodotti derivati prima dell'immissione nel mercato UE e a nazione estera o regione italiana in cui il legno è stato tagliato e raccolto, quantità annuale commercializzata espressa in Kg., inclusa quella lavorata ai fini commerciali, e, se disponibile controvalore in euro.

18

**Qualora l'operatore tratti diverse tipologie di prodotti legnosi, con provenienze e origini differenti, cosa deve dichiarare all'atto dell'iscrizione?**

Nella sezione "Inserimento Attività" dovrà dichiarare se si tratta di legno nazionale o legno importato e, per ogni codice merceologico con una specifica provenienza e specifica origine del prodotto legnoso, dovrà indicare la quantità totale in Kg. effettivamente commercializzata, ossia immessa per la prima volta sul mercato UE, l'anno precedente a quello di iscrizione. Qualora ad esempio un operatore importi prodotti con lo stesso codice merceologico da diversi paesi extra UE, dovrà inserire più attività corrispondenti a tutti i paesi di provenienza, indicando le relative quantità annuali totali, anche se il codice merceologico risulta essere il medesimo.

Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore.

19

**Chi sdogana legno o derivati da paesi extra UE è sempre considerato operatore?**

Sì, per i prodotti inclusi nell'allegato al Regolamento EUTR.

20

**Gli operatori che non hanno commercializzato l'anno precedente ma intendono farlo nell'anno in corso cosa devono fare?**

Si devono iscrivere al RIL come nuova attività non dichiarando in questo caso nessuna attività riferita all'anno precedente a quello di iscrizione.

21

**Gli agenti intermediari sono tenuti ad iscriversi al RIL?**

Solo qualora compaiano come destinatari della merce nel box 8 della bolletta doganale.

22



La certificazione FSC o PEFC esonera dall'iscrizione al RIL?

No, anche gli operatori che trattano prodotti certificati hanno l'obbligo di iscriversi al RIL.

23



Ogni proprietario boschivo che aliena legno e prodotti legnosi EUTR (compresi anche quelli derivanti da tagli fuori foresta, come alberature stradali, tagli lungo gli alvei fluviali ecc.) è considerato operatore EUTR?

Sì, a prescindere dal quantitativo di legno o prodotto legnoso immesso sul mercato. Pertanto, fatte salve le deroghe previste dal DM 9 febbraio 2021, deve iscriversi al RIL.

24



Gli operatori già iscritti negli albi o elenchi regionali delle imprese forestali come si devono comportare?

L'operatore deve accertarsi che la Regione in cui risulta iscritto come impresa forestale abbia adeguato il proprio registro ai criteri individuati dal DM 9 febbraio 2021. In caso contrario deve eseguire direttamente l'iscrizione on line.

L'operatore che si iscrive all'albo regionale rispondente ai criteri minimi nazionali è esonerato dagli obblighi relativi al registro RIL fin dal momento in cui viene effettuata l'iscrizione.

25



Un soggetto che acquista legname da altre aziende in Austria e Germania (o altri paesi dell'UE) deve applicare la dovuta diligenza e deve iscriversi al RIL?

No, in quanto si tratta di un commerciante e quindi ha il solo obbligo di mantenere traccia, anche attraverso documenti contabili e di trasporto, dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.

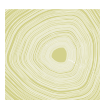
26



Un soggetto che è sia importatore di prodotti legnosi da paesi extra UE che produttore di legno di origine nazionale deve iscriversi ad entrambe le sezioni del registro?

L'operatore che svolge entrambe le attività è tenuto ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro pagando solo una quota annuale d'iscrizione (20,00 euro). Dovrà all'atto dell'iscrizione dichiarare sia le attività relative ai prodotti legnosi d'importazione che quelle relative al legno di origine nazionale.

27



Se un operatore, successivamente all'iscrizione ed entro il periodo di validità della stessa, commercializza partite sempre di uno stesso prodotto legnoso ma con provenienza/origini diverse, deve aggiornare l'iscrizione con una nuova attività?

No, la nuova attività sarà dichiarata all'atto della nuova iscrizione che avverrà l'anno successivo.

28



Se un operatore ha importato da paesi extra UE nel 2021, ma non prevede di importare legno nel 2022 deve iscriversi?

Questo anno è obbligato ad iscriversi in quanto, al momento dell'entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2021, già svolgeva l'attività di operatore ai sensi dell'art. 3 c. 2 del DM 9 febbraio 2021.

29



L'impresa forestale che tratta la vendita di solo legno nazionale, derivante dal taglio boschivo autorizzato, deve riportare nelle attività del RIL i dati di ogni singola immissione sul mercato?

No, per ogni codice merceologico (codice TARIC) che identifica una tipologia di prodotto legnoso derivante dal taglio boschivo autorizzato in una data Regione dovrà dichiarare la tipologia di prodotto, la provenienza e l'origine (in questo caso la Regione in cui è stato eseguito il taglio), la quantità totale in Kg. immessa nell'anno precedente a quello di iscrizione al RIL e se disponibile il suo controvalore in euro.



In caso di delega, il collaboratore / dipendente dovrebbe operare con il proprio Spid personale? Quale è la procedura da seguire per delegare un altro soggetto alla procedura RIL?

Sì, deve usare il proprio SPID o CNS o CIE personali.

Per delegare un'altra persona alla procedura applicativa, occorre attivare la funzione di DELEGA PER UTENTI QUALIFICATI accedendo al link: <https://www.sian.it/delega/delega-Controller.htm?action=loadHomePage>

Per completare la delega è necessario specificare il servizio «Registro Imprese Legno» e il codice fiscale della persona delegata (compreso la casella di posta elettronica dove riceverà le comunicazioni dal SIAN).

Dopo aver effettuato la delega il rappresentante legale o il titolare dell'azienda possono comunque continuare ad operare.

Il manuale utente di questa funzionalità è disponibile accedendo al link:

<https://www.sian.it/public/Manuale%20utente%20Delega.pdf>

Il delegato riceve direttamente alla casella di posta elettronica indicata dal delegante il link per poter accettare la delega assegnata (<http://mipaaf.sian.it/registrazione/index.jsp?idSito=14>).

La delega diventerà operativa solo dopo che il soggetto delegato avrà accettato la delega stessa.

Il delegato deve anch'esso autenticarsi al portale MIPAAF prima di poter utilizzare le deleghe assegnate e accettate.



Dove si possono trovare i coefficienti convenzionali di conversione mc-Kg?

Si deve far riferimento alla massa volumica della singola specie legnosa e preferibilmente al legno stagionato. Qualora non si disponga di tali dati si può far riferimento ai fattori di conversione usati da EUROSTAT con la distinzione tra legno

di conifere e legno di latifoglie (fattori di conversione da m³ a tonnellate: 0.52 per le conifere e 0.64 per le latifoglie (MFA guidelines)).

32



Spesso il codice merceologico identificativo della tipologia di prodotto legnoso fa riferimento a una o più specie legnose ben definite. Nel caso di abbattimento in giardini o proprietà di altro genere, la maggior parte delle volte non ci sono specie prevalenti ma un insieme di piante anche spontanee afferenti a tante specie. In questo caso l'operatore cosa deve dichiarare nel RIL?

Nel caso non sia possibile risalire ad una specie prevalente si dovrà dichiarare, all'atto dell'iscrizione e dell'inserimento delle attività, il codice di nomenclatura di rango superiore con 4 digits seguiti da 4 "0" (es. legna da ardere 44 01 0000 oppure tronchi grezzi 44 03 0000).

33



Cosa si intende per prodotti legnosi destinati all'autoconsumo?

Quei prodotti che non sono destinati alla trasformazione o alla distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o che non sono utilizzati nell'ambito dell'attività economica dell'operatore stesso.

Si ringraziano le Monitoring Organization italiane per il qualificato contributo dato alla stesura delle FAQ.
